

Art. 44
Vicesegretario generale

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 97 comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la posizione funzionale di Vicesegretario.
2. Le funzioni di Vicesegretario, se nominato, sono cumulate con quelle di responsabile di Area o di Servizio, in base ad apposito provvedimento presidenziale di conferimento del relativo incarico, da adottarsi sentito il Segretario generale.
3. Il Vicesegretario svolge compiti sussidiari, strumentali, complementari e di ausilio al Segretario generale anche per specifici settori di attività o serie di atti o tipi di procedure.
4. Al Vicesegretario può essere riconosciuta una maggiore retribuzione di posizione conseguente alla diversa pesatura della posizione dirigenziale ricoperta, a seguito dell'incarico conferito, secondo il sistema di graduazione vigente. Ai sensi dell'Art. 25 del C.C.N.L. 22.02.2006 dell'Area Dirigenziale, al Dirigente incaricato delle funzioni di Vicesegretario, sono altresì corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'Art. 21 del dpr 04.12.1997 n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o impedimento del segretario provinciale titolare della relativa funzione.
5. Le funzioni di cui al presente articolo sono attribuite a tempo determinato, per un periodo non superiore al mandato amministrativo in corso all'atto del conferimento, ad uno dei dirigenti dell'Ente, che risulti in possesso dei necessari requisiti culturali e professionali.
6. In caso di impedimento o assenza del Segretario generale o di vacanza del relativo posto, il Vicesegretario assume tutte le funzioni ad esso spettanti per legge, per statuto e per regolamento.
7. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Segretario generale e del Vicesegretario, le funzioni di supplenza possono essere attribuite temporaneamente ad altro Dirigente o dipendente.